

Dazi Usa, un filtro ai rimborsi: richieste liquidate in più step

Scambi. L'autorità doganale americana ha chiesto tempo per individuare una soluzione tecnica. Sul tavolo 166 miliardi di dollari già riscossi. Il processo di restituzione sarà implementato per gradi

166 mld
Dazi riscossi

Le somme riscosse dall'autorità doganale Usa prima della pronuncia della Corte Suprema sono pari a 166 miliardi di dollari.

15%
Le tariffe

L'intesa con gli Usa prevede dazi base del 15%: la Ue l'ha messa in stand-by; giovedì scorso un primo via libera al Parlamento Ue.

532 mld
Export Ue in Usa

Nel 2024 il flusso di merci dai Paesi Ue verso gli Stati Uniti ha superato i 500 miliardi di euro (335 miliardi le importazioni).

Giovanni Iaselli
Antonio Tomassini

Nell'attuale contesto geopolitico, provato dalle guerre e dalla ricerca di nuove "rotte" (gli accordi Ue con Mercosur e India sono due buoni esempi), i dazi americani sono passati un po' in secondo piano, ma restano un tema cruciale.

La pronuncia della Corte Suprema degli Stati Uniti del 20 febbraio 2026 segna un passaggio decisivo per gli operatori coinvolti in importazioni negli Usa e più in generale nel commercio internazionale. La decisione – resa nei casi *Learning Resources, Inc. v. Trump* e *Trump v. V.O.S. Selections, Inc.* – ha stabilito che l'International emergency economic powers act (Ieepa) non attribuisce al presidente il potere di imporre dazi, dichiarando illegittime le misure adottate su un ampio spettro di importazioni. Viene ribadito un principio cardine dell'ordinamento costituzionale statunitense: in base all'Articolo I, Sezione 8, il potere di imporre dazi spetta solo al Congresso, escludendo così una lettura estensiva del potere presidenziale di «regolare le importazioni».

La decisione rende incerto il destino dei circa 166 miliardi di dollari già riscossi dalla U.S. Customs and border protection (Cbp).

Dazi rimborsabili (e non)

Un primo sviluppo è arrivato il 4 marzo 2026 con l'ordinanza della Court of international trade (Cit) nel caso *Atmus Filtration, Inc. v. United States*. Il giudice Richard K. Eaton ha ordinato alla Cbp di liquidare le dichiarazioni doganali (*entries*) non definite, senza applicare i dazi Ieepa, e di riliquidare quelle non definitive, eliminando

l'incidenza dei dazi, quindi a favore di tutti gli importatori e non solo dei circa 3 mila soggetti coinvolti nei giudizi.

La portata dell'ordinanza è stata però ridimensionata il giorno successivo. La Corte ha limitato l'ambito ai dazi oggetto della sentenza del 20 febbraio, escludendo – almeno per ora – quelli imposti con specifici ordini esecutivi, tra cui quelli relativi a Brasile e India. Per tali operatori la strada del contenzioso resta, per il momento, altamente consigliata.

L'iter dei rimborsi

Sul piano operativo, la gestione dei rimborsi è una sfida senza precedenti. La Cbp, in risposta all'ordine del giudice Eaton, ha presentato una dichiarazione con la quale ha illustrato lo sviluppo di una nuova funzionalità della piattaforma elettronica Automated commercial environment (Ace), volta a gestire l'enorme numero di rimborsi Ieepa. Il 12 marzo 2026 è stato fornito un aggiornamento alla Cit dal direttore della Cbp, Brandon Lord, che ha rappresentato la struttura e l'aggiornamento di tale nuova funzionalità denominata Consolidated administration and processing of entries (Cape). Lo stesso giorno il giudice Eaton ha confermato l'ordine di sospensione e ha richiesto alla Cbp un report di aggiornamento entro il 19 marzo.

Tale sistema Cape mira ad accelerare il processo di rimborso secondo quattro direttrici: (1) un portale unico accessibile tramite gli account Ace, con il quale i dichiaranti caricano file Csv contenenti le dichiarazioni doganali rilevanti per il rimborso; (2) un sistema di elaborazione massiva che rimuove automaticamente i codici Hts Ieepa ed esegue le verifiche sul calcolo dei dazi; (3) una fase di revisione e riliquidazione delle dichiarazioni doganali rilevanti, inclusi gli interessi; (4) una fase finale di consolidamento dei rimborsi spettanti a ciascun importatore e l'esecuzione agli stessi in via elettronica.

In una prima fase il Cape analizzerà la maggior parte delle dichiarazioni con dazi Ieepa, escluse quelle soggette a misure di difesa commerciale (*trade remedies*) o con liquidazione sospesa o in revisione, né quelle relative a merci da magazzini doganali o zone franche. In un secondo momento saranno analizzate le fattispecie più complesse.

Restano incerte le tempistiche dei rimborsi: la Cbp non ha indicato un calendario preciso. Ulteriore elemento rilevante riguarda i pagamenti che saranno effettuati solo in via elettronica, rendendo necessario l'adeguamento ai sistemi Ach (*clearing house Us*). Allo stesso modo, si registrano ulteriori incertezze sul trattamento da applicare alle liquidazioni già definitive, per le quali né l'ordinanza della Cit, né le comunicazioni della Cbp forniscono indicazioni di dettaglio.

I soggetti coinvolti

Sul piano soggettivo, la legittimazione spetta esclusivamente all'*importer of record* (dichiarante in dogana), ossia al soggetto che ha material-



mente versato i dazi alla Cbp. Altri soggetti della filiera non possono avanzare richieste dirette, ma non si escludono effetti indiretti: tra questi le implicazioni sul fronte della *sales tax*. Ad esempio, qualora il rimborso dei dazi sia trasferito al cliente, quest'ultimo potrebbe avere diritto al rimborso della *sales tax* calcolata sull'importo dei dazi restituiti.

In tale contesto, la decisione della Corte di sospendere l'efficacia dell'ordine richiedendo un aggiornamento alla Cbp – poi fornito il 19 marzo – conferma la natura ancora evolutiva del quadro regolatorio e della procedura di rimborso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CHECK-LIST A cura di Elyssa Kutner e Julia Kim - DLA Piper US

1

Verificare la legittimazione al rimborso

- Accertare se la società riveste il ruolo di *importer of record* (unico soggetto titolato al rimborso), ossia colui che ha materialmente versato i dazi alla U.S. Customs and border protection (Cbp).
- Identificare con precisione quali dazi Ieepa sono stati applicati alle merci importate (per Paese, periodo e voce tariffaria).

2

Valutare l'avvio di un contenzioso dinanzi alla Court of international trade (Cit)

- L'avvio di un contenzioso resta una soluzione fortemente raccomandata per massimizzare le possibilità di ottenere il rimborso, compatibilmente con i rischi connessi alla natura pubblica del procedimento.
- Il procedimento dinanzi alla Court of international trade (Cit) consentirà di tutelarsi in caso di errori nella gestione dei rimborsi o nel calcolo degli interessi da parte della Cbp.
- Tale valutazione è particolarmente rilevante per importazioni da Brasile e India, che potrebbero risultare escluse dall'ambito applicativo dell'ordine del giudice Eaton.

3

Adottare un approccio con duplici presidi ("belt-and-suspenders" approach)

- Presentare un reclamo (*protest*) avverso le dichiarazioni già liquidate entro 180 giorni dalla liquidazione ("belt"). La

presentazione del reclamo consente di mantenere aperta la posizione delle dichiarazioni doganali ed evitare che la loro liquidazione diventi definitiva.

- Contestualmente avviare o mantenere un contenzioso presso la Cit ("suspenders").

4

Monitorare le date di liquidazione

- Estrarre report dal sistema Ace con le date di liquidazione di tutte le dichiarazioni rilevanti.
- Calendarizzare il termine dei 180 giorni per la presentazione dei reclami.
- Il mancato rispetto di tale termine può comportare la perdita del diritto al rimborso.

5

Attivare i rimborsi elettronici

- Verificare che la società sia abilitata a ricevere rimborsi elettronici tramite il sistema Ace.
- Alla data attuale, i rimborsi saranno effettuati esclusivamente in modalità elettronica (Ach), con conseguente necessità per gli operatori di adeguarsi.

6

Monitorare la nuova funzionalità Ace (Cape)

- Seguire gli sviluppi relativi al nuovo sistema di gestione dei rimborsi sviluppato dalla Cbp.
- Prepararsi a presentare le dichiarazioni contenenti l'elenco delle dichiarazioni doganali su cui sono stati pagati dazi Ieepa non appena il sistema Cape sarà operativo.